

CAPITOLATO D'APPALTO per l'affidamento dei servizi legali conseguenti alla notifica delle ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Alessandria in via diretta per il recupero coattivo dei tributi, dei crediti patrimoniali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altro credito, anche di natura tributaria, ai sensi del R.D n. 639/1910 ovvero secondo il titolo II del D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibile con il predetto R.D. n. 639/1910.

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale, o Condizioni Particolari di Contratto, disciplina i rapporti contrattuali tra il Comune di Alessandria e l'affidatario del servizio dei servizi legali conseguenti alla notifica delle ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Alessandria in via diretta per il recupero coattivo dei tributi, dei crediti patrimoniali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altro credito, anche di natura tributaria, ai sensi del R.D. n. 639/1910 ovvero secondo il titolo II del D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibile con il predetto R.D. n. 639/1910.

ART. 2 - Durata del servizio.

Il presente incarico è riferito a circa 6.000 debitori e pertanto la durata del medesimo s'intende commisurata ai tempi di espletamento delle relative procedure, con decorrenza dal momento della stipulazione del contratto in forma di scrittura privata.

ART. 3 – Modalità di esecuzione del servizio.

Gli uffici competenti del Comune provvedono a trasmettere al legale la documentazione probante l'esistenza del credito, costituente il titolo esecutivo, su supporto informatico ovvero con altra modalità concordata con il legale.

Il legale attiverà le procedure entro i termini di legge. In particolare trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale senza che sia effettuato il pagamento, il legale, tenuto conto dell'entità del credito azionato e di quanto il debitore possiede, in accordo con il Comune, promuove a carico dello stesso le più opportune azioni cautelari e/o esecutive, vantaggiose in termine di efficienza e/o efficacia per l'azione esecutiva promossa.

Ogni spesa relativa all'attivazione della procedura esecutiva verrà posta a carico del contribuente ingiunto.

ART. 4 - Corrispettivi

Con riferimento alle singole partite affidate, il legale avrà diritto a percepire i seguenti compensi, cui aggiungere IVA e CPA, se ed in quanto dovuta per legge:

- a) per ogni ingiunzione fiscale il Comune anticiperà al legale l'importo presunto delle spese non imponibili ex art. 15 D.P.R. 633/1972, quali ad es. spese di notifica, competenze Ufficiale giudiziario;
- b) qualora l'ingiunzione fiscale non andasse a buon fine e si ritenesse opportuno non procedere alla successiva fase di riscossione coattiva, il Comune verserà al legale la somma pari a €uro 16,00=, oltre Iva e Cpa, per importi superiori a €uro 100,00= o pari a €uro 11,00=, oltre Iva

- e Cpa, per importi inferiori a €uro 100,00= a titolo di diritti ed onorari sino alla concorrenza di €uro 40.000,00=, oltre IVA e Cpa dovuti per legge.
- c) Nel caso in cui dopo la verifica congiunta si proceda con l'esecuzione coattiva, tutte le spese legali relative all'esecuzione, mobiliare ed immobiliare, saranno a carico del debitore e il legale richiederà anticipatamente al Comune le sole spese non imponibili quali ad es. le spese di notifica, competenze Ufficiale giudiziario, ecc...
 - d) Qualora al termine del procedimento l'esecuzione non vada a buon fine, il legale richiederà al Comune il pagamento dei diritti e degli onorari calcolati ai minimi previsti dalla tariffa professionale sino alla concorrenza di €uro 40.000,00=, oltre IVA e Cpa dovuti per legge.

ART. 5 – Luogo di esecuzione

Comune di Alessandria

ART. 6 – Inesigibilità

Il legale trasmette trimestralmente al Comune un elenco nel quale viene indicato, con riferimento alle liste di carico già consegnate ed al dettaglio delle singole posizioni, lo stato delle procedure di riscossione coattiva anche in corso.

Per i contribuenti per i quali i tentativi di recupero coattivo sono risultati del tutto infruttuosi, il legale trasmette al Comune apposito elenco nel quale, oltre ad indicare l'attività svolta per il recupero, riporta, per ogni posizione, le motivazioni dell'inesigibilità.

Il Comune ha la possibilità di segnalare eventuali cespiti del creditore o ulteriori beni aggredibili su cui far valere la pretesa creditoria.

ART. 7 – Rispetto della privacy

Il legale è tenuto ad utilizzare i dati personali forniti dal Comune e da esso stesso autonomamente reperiti esclusivamente per lo svolgimento dei servizi legali conseguenti alla notifica delle ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Alessandria in via diretta per il recupero coattivo dei tributi, dei crediti patrimoniali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altro credito, anche di natura tributaria, ai sensi del R.D. n. 639/1910 ovvero secondo il titolo II del D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibile con il predetto R.D. n. 639/1910, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.